



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Prov. di Messina)

N. 10 Reg.

Del 14.04.2016

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 16/12/2015 - Centrale Unica di committenza - Approvazione schema di convenzione.

L'anno **duemilasedici** il giorno **Quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **19,00** e **segg.** nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **Inizio** disciplinata dal **1° comma** dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n.9, in **sessione Ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	SONO INTERVENUTI	Presenti
Pasquale Giuseppe	Si	Fichera Rosa Anna Pia Sindaco	Si
Bartorilla Giuseppe	Si	Cacciola Giuseppe	Si
Ferlito Natale	Si	Bartorilla Giuseppe	Si
Trischitta Rosario	Si	Papa Antonina	Si
Cannavò Nunziata	No	Palio Carmelo	Si
Mercurio Giovanni Paolo	No		
Brancato Domenico Antonio	No		
Molino Donatella	Si		
Riggio Giuseppe Luca	Si		
Carnabuci Daniela	Si		
Moschella Nunzio Giuseppe	No		
Trovato Pietro	Si		
Assegnati : n. 12	Presenti: n.8	Assenti: n.4	

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R.06.03.1986, n.9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. **Giuseppe Pasquale** nella qualità di **Presidente del Consiglio**

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **dott.Luigi Rocco Bronte**

Ai sensi dell'art.184 - ultimo comma dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO**, che ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990, n.142 recepito dalla L.R., n.48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere : _____
- il revisore dei conti parere : _____
- **1) inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma;**

Secondo punto.

Relazione **Bartorilla** sulla normativa di cui all'art 33bis.

Ricorda che da poco si è insediato il nuovo presidente dell'Unione che ha imposto la sospensione delle attività, in attesa delle nuove direttive. Ciò comporta che per avvalerci dell'Unione quale centrale di committenza questa debba rimettersi subito in moto. Invito il sindaco ad attivarsi immediatamente.

Cacciola, opportuno ratificare la delibera ma informo che siamo capofila del CST e quindi potremmo sempre utilizzarlo in alternativa, quale centrale di committenza.

Trischitta, se è a costo zero, possiamo usare anche il CST.

Riggio, dalle ultime vicissitudini dell'Unione, poca fiducia in quell'ente, quindi, ci asteniamo.

Votazione : 5 favorevoli, 3 astenuti (minoranza)

Votazione i.e.: 5 favorevoli, 3 astenuti (minoranza)



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 16/12/2015 “ Centrale unica di committenza- Approvazione Schema di Convenzione”.

Premesso:

- Che la legge 114/2014 ha modificato ulteriormente il disposto dell'art. 33 del codice dei contratti approvato con D.LGS. 163/2006, come appresso riportato:

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorzandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)

(ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)

Successivamente con Legge n. 107/2015, sulla buona scuola e segnatamente all'art 1 comma 169, i termini sono stati prorogati al 1 novembre 2015.

- Che il comma 3 del citato art. 23 ter, per come modificato dal comma 501 della legge n. 208 del 28/12/2015, prevede che tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni servizi e lavori inferiore ad euro 40.000,00;

Considerato:

- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 101 del 16.12.2015, ha approvato, in via d'urgenza, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza(CUC) ed il Comune di S.Alessio Siculo facente parte dell'Unione, al fine di rendere operativo detto Ente per gli adempimenti di fine anno;
- Che pertanto, anche alla luce della novella introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2016, si rende necessario provvedere alla ratifica della citata deliberazione della Giunta;

Rilevato:

- Che a mezzo dell'istituto della ratifica, l'autorità astrattamente competente, all'esito del relativo procedimento, si appropria dell'atto adottato da un altro organo;

Ritenuto

- Pertanto di dover provvedere in merito, ratificando la citata deliberazione della Giunta ed approvando l'allegato Schema di Convenzione, dando mandato al Sindaco di S.Alessio Siculo di porre in essere tutti gli atti consequenziali;

Visti:

- Il Decreto Legislativo n. 163/2006 e smi;
- Il vigente Statuto Comunale;
- La Legge di stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015, pubblicata sulla GU n.302 del 30/12/2015;
- Il D.Lgs n.267/2000

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

PROPONE


1. Di Dare Atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di Ratificare la deliberazione n. 101 del 16/12/2015, con la quale la Giunta Comunale ha approvato, in via d'urgenza, lo schema di convenzione tra la Centrale Unica di committenza(CUC) ed il Comune di S.Alessio Siculo, facente parte dell'Unione;
3. Di Approvare l'allegato Schema di Convenzione per la disciplina dei rapporti giuridici tra la Centrale Unica di Committenza (CUC) Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani ed il Comune di S.Alessio Siculo;
4. Di Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la citata convenzione e di porre in essere tutti gli atti consequenziali;
5. Di Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

AL PROPONENTE



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Provincia di Messina

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI



SCHEMA DI ACCORDO E REGOLAMENTO Per l'attivazione in forma associata del servizio comunale "Gare per Acquisizione di lavori, beni e servizi mediante la Centrale Unica di Committenza"

L'anno **duemilasedici** il giorno _____ del mese di _____ in _____ nella sede operativa dell'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani, _____, con il presente accordo che contiene il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di committenza prevista dall'Art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. N° 163/2006, da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- I Comuni appartenenti a questa Unione sotto riportati

E

- **L'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani** - Codice Fiscale e Partita IVA: _____ in persona del Presidente pro-tempore: _____ domiciliato per la sua carica presso l'Unione medesima, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera della Giunta dell'Unione n. del

Si conviene e stipula la Istituzione della Centrale Unica di Committenza prevista dall'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. N° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che viene disciplinata dal Regolamento composto da n° 13 articoli che di seguito si riporta.

- Articolo 1 -

Oggetto e finalità dell'Accordo per la gestione in forma associata della C.U.C.

1. L'accordo istitutivo della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività della centrale unica di committenza connesse all'acquisizione di lavori, beni o servizi di competenza degli Enti convenzionati;
2. La gestione associata comprende tutte le procedure di gara che riguardano affidamenti di lavori, beni e servizi, secondo le vigenti disposizioni normative che regolano la materia.

3. La gestione associata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:
- a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
 - b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
 - c) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;
 - d) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento del servizio, fermo restando lo standard attuale di prestazioni;
 - e) promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace;
 - f) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, degli Enti destinate allo svolgimento del servizio con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività.
 - g) dare accurata applicazione ai principi giuridici di efficienza, efficacia ed economicità delle azioni amministrative;
 - h) ottimizzare i processi produttivi degli Enti aderenti attraverso un migliore efficientamento delle procedure di affidamento.

- Articolo 2 -

Competenze e Attività del Servizio Gare/C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)

1. Il servizio gestisce le procedure per l'affidamento dei lavori pubblici e le acquisizioni di beni e servizi per gli Enti convenzionati sotto elencati e per l'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani ed operativamente per i seguenti procedimenti:
- a) redazione, sottoscrizione ed approvazione del bando e del disciplinare di gara oppure della lettera di invito (nel caso di gara informale e di procedura ristretta), garantendo la conformità a legge delle norme in esse contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
 - b) procedimento di gara (pubblicità bando, comunicazioni ai concorrenti, svolgimento e verbalizzazione delle sedute di gara (ivi compresa la ricezione e protocollazione delle istanze/offerte e comunicazione di eventuali esclusioni), verifica della congruità dell'offerta; svolgimenti sopralluoghi se previsti);
 - c) nomina della commissione giudicatrice nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) verifica del possesso dei requisiti tecnico - organizzativi e dei requisiti generali e speciali delle imprese partecipanti, con eventuale acquisizione d'ufficio delle necessarie certificazioni da parte di Enti terzi e altre Pubbliche Amministrazioni;
 - e) aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva;
 - f) pubblicità post affidamento e comunicazioni ai concorrenti;
 - g) trasmissione al Comune interessato dell'aggiudicazione definitiva e delle risultanze di gara per la relativa presa d'atto e l'impegno di spesa e tutti gli adempimenti successivi;
2. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la C.U.C. (**Centrale Unica di Committenza**) riterrà di inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e di conseguenza nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente. Rimangono altresì a carico di ciascun Ente interessato le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. a) della legge n° 89/2014, per il quale le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto

- legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dal 1° gennaio 2016 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
3. I provvedimenti adottati dalla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) sono atti della gestione associata con effetti giuridici in capo ai singoli Enti convenzionati;
 4. La C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) ha la propria sede presso la sede operativa dell'Unione dei Comuni, in Pagliara, via Risorgimento snc, presso ex scuola elementare;
 5. La gestione amministrativa per le acquisizioni di lavori beni e servizi **di importo superiore a € 40.000,00** è attribuita al Responsabile della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) di cui all'articolo 5 che gode di autonomia nell'organizzazione del Servizio cui è preposto, ed è direttamente responsabile dell'andamento dello stesso. A tal fine gli Enti aderenti con successivo provvedimento, da adottarsi con atto deliberativo degli organi di governo dell'Ente, verranno individuate le unità di personale da utilizzare nella C.U.C..
 6. **Per le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00**, fino a quando sarà previsto l'obbligo di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza, il Responsabile della CUC coinciderà con il Responsabile apicale del Comune committente competente per settore di attività ovvero con il Responsabile dell'Unione dei Comuni competente per Settore di attività.

- Articolo 3 -

Competenze e attività dei singoli Comuni

1. Rimangono in capo agli Enti convenzionati i seguenti compiti:
 - a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex articolo 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) per i lavori, le attività di individuazione delle opere da realizzare ivi compresi la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e la relativa progettazione;
 - c) la redazione ed i provvedimenti di approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
 - d) la validazione ed approvazione del progetto esecutivo;
 - e) per le forniture di beni e di servizi: la definizione del Piano dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare, ivi compreso il Programma annuale dell'acquisizione dei beni e dei servizi di cui all'articolo 271 del D.P.R. 207/2010 e la Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture di cui all'articolo 279 del D.P.R. 207/2010;
 - f) l'approvazione e la trasmissione alla CUC, della determinazione a contrattare, che ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve indicare:
 1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - g) nel caso di criterio di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa, i relativi elementi di valutazione, i pesi ed i subpesi e le relative formule per il calcolo del punteggio da assegnare;
 - h) la stipulazione del contratto;
 - i) la gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo ecc.) fermo restando che in conformità a quanto previsto dall'articolo 312, comma 5 del D.P.R. 207/2010, la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza), potrà svolgere attività di supervisione e controllo anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione,

al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica;

j) tutti gli adempimenti, connessi alla contabilità e pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, fermo restando l'applicazione degli articoli 306 e 307 del D.P.R. 207/2010;

k) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;

l) comunicazioni e trasmissioni all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

2. Ogni singolo Comune si impegna a:

a) sottoscrivere il contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del contratto;

b) provvedere direttamente al pagamento dell'importo del contratto al contraente prescelto, con le modalità ed i termini stabiliti nel relativo contratto.

- Articolo 4 -

Impegni degli Enti aderenti

1. Gli Enti convenzionati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie dei svolgimento delle attività.

A tali fini la **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei diversi Comuni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dal Servizio Gare deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli Comuni.

2. Ciascuno degli Enti convenzionati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio associato.

3. Gli Enti convenzionati si impegnano altresì ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato. A tal uopo, ciascun Ente convenzionato si impegna a nominare un referente cui la **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** potrà fare riferimento.

4. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte del Servizio, gli Enti convenzionati possono adottare, oltre al Programma Triennale delle OO.PP. ed il relativo Elenco annuale, il Programma annuale per l'acquisizione dei beni e servizi. Detti programmi, subito dopo l'approvazione sono trasmessi all'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani.

5. Ai fini di cui al comma precedente, i singoli comuni sono tenuti a comunicare trimestralmente al Responsabile della Centrale Unica di Committenza i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo-Ente.
6. I singoli Enti convenzionati trasmettono inoltre alla Centrale Unica di Committenza la determina a contrattare di cui all'articolo 3 della presente convenzione.

- Articolo 5 -

Dotazione del Personale -

1. La C.U.C. (**Centrale Unica di Committenza**) opera tramite personale già in servizio presso i singoli Enti convenzionati e che sarà messo a disposizione mediante tutti gli istituti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

- Articolo 6 -

Responsabile del Servizio Gare/C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)

1. Il Responsabile della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) dirige il Servizio Gare ed il personale ad esso assegnato con autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane e strumentali e svolge tutte le funzioni gestionali previste secondo apposito Regolamento per il funzionamento della C.U.C. (**Centrale Unica di Committenza**) e il regolamento per l'acquisizione dei Lavori, Beni e Servizi in economia di cui all'articolo 125, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- Articolo 7 -

Criteri generali di Funzionamento

1. L'affidamento alla C.U.C. (**Centrale Unica di Committenza**) delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre di cui all'articolo 3 della presente convenzione.
2. La determina a contrattare, formulata in ossequio a quanto disposto dall'art. 192 del TUEL e dall'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve inoltre indicare:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex articolo 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) i tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - c) tutti gli allegati di volta in volta necessari e utili per la predisposizione del bando di gara.
3. La C.U.C. (**Centrale Unica di Committenza**) si impegna ad attivare la procedura di gara entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti di cui ai commi precedenti, seguendo una graduatoria di priorità cronologica stilata sulla base della trasmissione trimestrale di cui all'articolo 4, comma 6, e l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale stessa. Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
4. La C.U.C. (**Centrale Unica di Committenza**) consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.
5. Ogni ulteriore aspetto organizzativo sarà disciplinato con eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento di funzionamento della C.U.C. (**Centrale Unica di Committenza**)

- Articolo 8 -
Beni e strutture

1. Gli Enti aderenti provvedono a dotare l'Ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

- Articolo 9 -
Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata illimitata salvo revoca della stessa.

- Articolo 10 -
Rapporti

1. I costi per la gestione associata del servizio vengono sostenuti con fondi trasferiti dagli Enti firmatari della convenzione e con entrate derivanti da trasferimenti regionali e/o entrate proprie.
2. Ciascun Ente convenzionato versa una quota annua necessaria per le funzioni del Servizio, sulla base di una previsione predisposta con apposita deliberazione dei competenti organi, che sarà destinata anche a garantire una adeguata formazione ed aggiornamento professionale del personale assegnato.
3. Nella quota a carico di ciascun Ente convenzionato sono comprese le spese postali e di pubblicità, con esclusione di quelle di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le quali, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lett. a) della legge n° 89/2014, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2016, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
4. La quota associativa sarà fissata con apposito successivo atto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni.
5. La **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi ad un fondo per il funzionamento della **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**.
6. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti, destinati alla finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dall'Unione dei Comuni, fermo restando che si intendono di competenza, pro quota, di tutti gli Enti convenzionati.

- Articolo 11 -
Recesso – Revoca del Servizio -
Scioglimento dell'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani

1. Il recesso di un Ente convenzionato, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo e non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Enti convenzionati.
2. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza degli Enti convenzionati.
3. In ogni caso l'Ente convenzionato recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

4. In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione dei Comuni o di scioglimento dell'Unione medesima, si applicano le procedure previste dallo Statuto.

**- Articolo 12 -
Controversie**

1. Ogni controversia non definibile in via bonaria o amministrativa sarà deferita al Tribunale competente di Messina.

**- Articolo 13 -
Rinvio e Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni associate, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Rappresentanti degli Enti Convenzionati	Firma
Per il Comune di Antillo	
Per il Comune di Casalvecchio Siculo	
Per il Comune di Forza D'Agrò	
Per il Comune di Furci Siculo	
Per il Comune di Limina	
Per il Comune di Mandanici	
Per il Comune di Pagliara	
Per il Comune di Roccaflorita	
Per il Comune di Roccalumera	
Per il Comune di Sant'Alessio Siculo	
Per il Comune di Santa Teresa di Riva	
Per il Comune di Savoca	
Per l'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani	

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME

PARERE

Favore

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ge

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME

PARERE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to _____

F.to _____

F.to BONTE

<p>Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line il _____</p> <p>E fino al _____</p> <p>L'Addetto</p> <p>F.to _____</p>
--

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____ al _____

li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario Comunale F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
 AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

li 14.06.16

Il Segretario Comunale

F.to BONTE